



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 - cp-barletta@pec.mit.gov.it - guardiacostiera.it/barletta)

ORDINANZA N° 28/2019

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTA:** la segnalazione pervenuta in data 22/05/2019 da parte di un privato cittadino circa la presenza di un presunto ordigno bellico sommerso a circa 10 mt dalla battigia del litorale di ponente del comune di Barletta e più precisamente nel tratto di spiaggia libera a nord del lido Massawa;
- VISTE:** la nota prot. 008325 del 22/05/2019 inviata alla Prefettura di Barletta Andria Trani - Ufficio Territoriale del Governo;
- VISTA:** la nota prot. 12255 del 22/05/2019 della Prefettura di Barletta Andria Trani - Ufficio Territoriale del Governo;
- VISTA:** la nota prot. 51889 del 22/05/2019 della Questura di Bari – Ufficio di Gabinetto – Settore Ordine e Sicurezza Pubblica;
- SENTITO** il Responsabile operazioni del Nucleo SDAI Marina Militare di Taranto che comunicava l'intervento del predetto nucleo per le ore 14.00 del 23/05/2019 ;
- RITENUTO** necessario interdire lo specchio acqueo interessato dalle operazioni di brillamento al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione:

R E N D E N O T O

che il giorno 23/05/2019 dalle ore 09:30 circa al termine esigenze avranno luogo operazioni di rimozione ed eventuale brillamento del presunto ordigno bellico nella zona di mare indicata nelle premesse.

ORDINA

Articolo 1

Lo specchio acqueo interessato dall'attività di brillamento è interdetto a qualsivoglia tipologia di navigazione, transito, ancoraggio e sosta di qualsiasi mezzo nautico per un raggio di 300 (trecento) metri dal punto di brillamento indicato al rende noto, nonché qualsiasi tipo di balneazione ed attività di immersione per un raggio di 500 (cinquecento) metri dal medesimo punto.

E' vietato l'avvicinamento alla motovedetta CP845, dalla fase di recupero dell'ordigno, al posizionamento dello stesso nel punto di brillamento, ivi compreso il tragitto fra i due punti, per una distanza minima di 500 mt di raggio dalla motovedetta stessa.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente ordinanza.

Articolo 3

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione, in particolare dagli art.1231 e 1164 dello stesso codice, ovvero dall'art. 53 del D. Lg. 18.7.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave fattispecie illecita, e saranno responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra disciplinato.
Barletta, 23/05/2019

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Sergio CASTELLANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 39/93